



Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38

OGGETTO:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2024 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti quarantacinque, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Sindaco	Sì
2. BIANCO Andrea - Consigliere	Giust.
3. BONINO Giovanni - Vice Sindaco	Sì
4. GHIGLIANO Mauro - Consigliere	Giust.
5. MADONNO Giovanni - Consigliere	Sì
6. ROVERE Luigi - Assessore	Sì
7. ASCIONE Vincenzo - Consigliere	Giust.
8. PAROLIN Angelo - Consigliere	Sì
9. OCCELLI Giancarlo - Consigliere	Giust.
10. FERRUA Debora - Consigliere	Sì
11. GALLO Fabrizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Francesca RICCIARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si da atto che alle ore 20:00 entra il Consigliere Ghigliano Mauro, pertanto il numero dei presenti sale a 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.L. 112/2008, convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 prevede all'art. 58, un piano delle alienazioni immobiliari per gli enti locali in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare delle regioni, province e comuni e degli altri enti locali (art. 58);

Visto l'art. 58 che testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Considerato che il piano punta a individuare i singoli beni immobili di titolarità dell'ente locale e compresi nel proprio territorio che siano valorizzabili oppure alienabili;

Sottolineato che:

- il piano costituisce allegato al bilancio di previsione 2024/2026;
- il piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale e gli elementi contenuti nel Piano hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- il piano è riferito ai singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Rilevato che il Consiglio Comunale è quindi chiamato ad effettuare la procedura sopra esposta, attraverso una delibera per l'approvazione del piano delle alienazioni: essa costituirà una variante al piano urbanistico generale e non avrà bisogno di verifiche di conformità agli atti di pianificazione di competenza di province e regioni;

Evidenziato che gli elenchi degli immobili sopra descritti produrranno gli effetti dichiarativi della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni secondo l'art. 2644 del codice civile, mentre gli uffici dell'ente locale provvederanno ad attivarsi per la trascrizione e voltura degli immobili. Sarà possibile per gli interessati esperire ricorso contro l'iscrizione dei beni nell'elenco entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Inoltre è ammessa la forma di valorizzazione alternativa secondo il comma 7 del medesimo articolo 58, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti di competizione. Infine il comma 8 consente agli enti locali la possibilità di conferire i beni immobili individuati anche residenziali ai fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto ed esaminato l'allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale predisposto dall'U.T.C.;

Ritenuto pertanto dover approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012, espressi dal Responsabile dei Servizi Tecnico e dal Segretario Comunale;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 8, di cui: favorevoli n. 8, Contrari n. =, Astenuti n. =;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 112/08 convertito nella legge 133/2008, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il presente piano viene allegato al bilancio di previsione 2024/2026;
- 4) Di procedere alla pubblicazione del piano nei modi e termini stabiliti dalla legge;
- 5) Di dare atto che il piano sarà oggetto di variazioni ed aggiornamenti qualora in futuro ciò si rendesse necessario.

Successivamente, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 8 di cui: favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
GALLO Luigi

Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
BONINO Giovanni

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Francesca RICCIARDI